Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 12 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **TRIBUTI ITALIA SPA IN A.S.,** al fine della proroga dello strumento della **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.**

Sono presenti:
- per la AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA della Società, Rosangela Rusca, con delega del Commissario, assistita da Ottone Salvati;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Alfredo Magnifico per delega ;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Sono, altresì, presenti, per la REGIONE PUGLIA, Francesco Maiellaro e per la Filcams Cgil, Concettina Barbalace, Sara Giuliani e Simona Cecchetto.

Le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Liguria e Lombardia e Sardegna, benché formalmente convocate, risultano assenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA, CALABRIA, PIEMONTE e PUGLIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 18.06.10 con provvedimento del Tribunale di Roma - ha fruito del trattamento di Cig in deroga per il periodo complessivo decorrente dal 16.03.10 e sino al 30.06.2012;
- con nota del 06.06.12 il Commissario straordinario della Società ha inoltrato allo scrivente Ufficio istanza al fine della sottoscrizione di accordo governativo per l'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga e, pertanto, con comunicazione del 05.07.12 (prot. 14877) questo Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro l'Amministrazione straordinaria ha dichiarato che il programma di cessione del complesso aziendale - depositato presso il Mise in data 30.06.11 – è tuttora in fase di attuazione e, pertanto, le Parti convengono sull'opportunità di accedere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga di 6 mesi, al fine di consentire, nelle more della attuazione del citato programma, un sostegno al reddito ai lavoratori ancora in forza alla Società.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Amministrazione straordinaria della Società presenterà - al competente Ufficio della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali) - istanza ai fini della concessione della **proroga** del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata** – per un periodo di 6 mesi, a decorrere dal 01.07.2012 e sino al 31.12.12.

2. Sarà sospeso in Cig a zero ore senza rotazione un numero massimo di **392 lavoratori**, pari all'intero organico in forza alla Società, occupati presso le Regioni Liguria (51 lavoratori), Lombardia (9 lavoratori), Piemonte (4 lavoratori), Veneto (1 lavoratore), Emilia Romagna (2 lavoratori), Lazio (54 lavoratori), Campania (37 lavoratori), Basilicata (26 lavoratori), Sardegna (9 lavoratori), Sicilia (65 lavoratori), Puglia (132 lavoratori) e Calabria (2 lavoratori).

3. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS, che, trattandosi di seconda proroga, sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.

4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

6. Le Parti concordano di incontrarsi su richiesta di una delle stesse, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di Amministrazione straordinaria.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

